



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ARTE DI STRADA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2024

SOMMARIO

Art. 1 3

Art. 2 3

Art. 3 3

Art. 4 3

Art. 5 3

Art. 6 4

Art. 7 4

Art. 8 4

Art. 9 4

Art. 10 5

Art. 11 5

Art. 12 5

Art. 1

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

1. Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività spettacolare, in spazi aperti al pubblico, di tipo artistico, musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, in forma spontanea, ovvero, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writers, body artists o simili.
2. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
3. Il numero degli addetti scritturati deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150, ai sensi dell'art. 4 L. 337/1968, come integrato dal D.M. per i Beni e le Attività Culturali 28/2/2005 che ha introdotto la "Sezione VI Spettacoli di Strada".

Art. 3

1. È vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi.
2. Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.
3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Regolamento in specifiche zone o in occasione di particolari eventi.

Art. 4

1. Lo spazio necessario all'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. L'attività, pertanto, dovrà essere svolta senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili strutture, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento. In considerazione di ciò l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato dovrà essere costituita da materiale leggero, facilmente traslabile, attinente all'esibizione.

Art. 5

1. Le attività dell'arte di strada possono essere svolte su tutto il territorio comunale, salvo quanto definito nell'art. 3 co. 3, e tranne che davanti alle entrate di chiese ed edifici di culto negli orari delle funzioni, vicino alle strutture sanitarie e assistenziali, vicino a scuole e alla biblioteca quando sono aperte.
2. Lo svolgimento delle attività non musicali è consentito dalle 10 alle 23.
3. Lo svolgimento delle attività musicali è consentito dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23.
4. In caso di esigenze particolari il Sindaco può determinare altre fasce orarie al di fuori

delle precedenti.

Art. 6

1. I soggetti interessati, prima dell'esercizio delle loro attività, dovranno darne comunicazione scritta al Comune tramite mail, specificando l'ora, la data e il luogo dell'esibizione, le generalità del richiedente, la tipologia di attività esercitata. Il soggetto interessato dovrà allegare, altresì, copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Su richiesta degli organi di vigilanza l'artista dovrà esibire copia della comunicazione con gli estremi di presentazione al Comune. La mancata presentazione della documentazione indicata al precedente capoverso comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte degli organi di vigilanza.

Art. 7

1. Gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e all'accesso delle abitazioni e delle attività commerciali, dovranno assicurare il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di Legge delle emissioni sonore, la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti, non dovranno ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.
2. Le attività che comportano l'utilizzo di fiamme libere (cd. mangiafuoco) dovranno svolgersi solo a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante e alberi. I funamboli dovranno utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.
3. Sono in ogni caso vietate le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

Art. 8

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della propria esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la propria prestazione, dovendosi considerare un'eventuale offerta, da parte del pubblico, una libera elargizione.
2. Pertanto, il passaggio a cappello dell'artista, in mezzo al pubblico, alla fine della performance non è in contrasto con il comma precedente.

Art. 9

1. L'artista di strada potrà sostare per due ore continuative per ciascuna esibizione, successivamente potrà effettuare un ulteriore spettacolo in altro luogo distante almeno 200 metri da quello precedente.
2. Dovrà inoltre esibirsi a distanza di almeno 500 metri da un altro artista già posizionato o da un'attività di pubblico spettacolo autorizzata dall'Amministrazione Comunale. La distanza tra gli artisti può essere inferiore a 500 metri se c'è un accordo tra gli stessi o se l'Amministrazione promuove una manifestazione dedicata all'esibizione di più artisti.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetto alle disposizioni in materia di

occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 10

1. L'esercizio di tecniche di disegno del suolo (cd. "madonnari") dovrà essere esercitato con materiali che non danneggino i selciati. È in ogni caso vietato dipingere direttamente in piazza Berzieri, sui sagrati delle chiese e nei luoghi di culto.
2. È altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dolosi o colposi dell'artista di strada.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche l'artista assume ogni relativa responsabilità per sé e per eventuali collaboratori e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria e in ogni caso non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

Art. 12

1. Ferma restando l'applicazione della Legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni saranno applicate con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689/1981.